

Di Millo Bozzolan



“Venezia in veste di Giustizia” di Jacobello del Fiore - Museo dell'Accademia di Venezia opera qui riprodotta per gentile concessione della Soprintendenza ...

La difesa e la sicurezza del territorio erano in sostanza affidati alla stessa comunità:

Debbano li detti huomini della Villa o Commun (cittadina o villaggio in cui non erano presenti forze dell'ordine), ove fosse commesso alcun Delitto, suonar Campana a martello, e andar a prender (ovvero catturare), o ammazzar li delinquenti, e non lo facendo, siano obbligati a rifare il danno alli interessati, di quel modo che, parerà alli Rettori delle città principali...

Udite, udite... i paesani DOVEVANO cercare di prendere i delinquenti e, in flagrante, erano autorizzati ad ammazzarli, pena il risarcimento del danni alle vittime stesse.

Precisa Edoardo Rubini, nel suo libro “Giustizia Veneta” : il principio generale vuole che il bandito, ovvero una persona condannata in contumacia, con divieto di ritorno nel territorio in cui aveva compiuto i misfatti, che commettesse *contraffazion de bando*, possa essere impunemente ctturato, ferito o ucciso, da chiunque, a volte con premio in denaro. Lo stesso provvedimento del bando conteneva la taglia da erogare a chi, biro o civile, avesse consegnato il bandito vivo o la sua testa. e tale somma veniva prelevata dai beni di questi delinquenti. Altro che le leggi italiote!!!

fonte: Giustizia Veneta, di Edoardo Rubini, ed. Filippi, Venezia.

Se l'articolo ti è piaciuto condividilo su:

- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [Pinterest](#)
- [LinkedIn](#)
- [E-mail](#)
- [Stampa](#)
- [WhatsApp](#)
- [Telegram](#)